

TI_GERICHTE 80.2013.156 vom 3. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2013.156

FR: TI_GERICHTE 80.2013.156 du 3 octobre 2014

IT: TI_GERICHTE 80.2013.156 del 3 ottobre 2014

Regeste

Procedura: autorità di tassazione, competenza territoriale, imposta sugli utili immobiliari, decisione dell'autorità incompetente, annullamento

Erwägungen

E. 1

del medesimo regolamento precisa quindi che i contribuenti sono attribuiti ai singoli uffici di tassazione competenti per l'imposizione ordinaria dell'alienante.

E. 1.1

Ancora in questa sede, i ricorrenti ribadiscono l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio di tassazione di Mendrisio. A loro avviso, l'autorità competente sarebbe l'Ufficio di tassazione di Bellinzona, sia perché l'immobile in discussione si trova nel comune di _____ sia perché entrambi gli alienanti sono domiciliati nel comprensorio di competenza dell'autorità di Bellinzona: RI

E. 1.2

Secondo l'art. 16 lett. a cifra 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) sono attribuite, per l'imposta sul reddito e sulla sostanza, all'ufficio circondariale di tassazione del comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Con particolare riferimento all'imposizione degli utili immobiliari, l'art. 17 cpv.

E. 1.3

Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che le decisioni impugnate sono viziate dall'incompetenza *ratione loci* dell'Ufficio di tassazione di Mendrisio. Non perché l'immobile alienato si trova nel comune di _____, ma perché entrambi gli alienanti erano domiciliati, alla data determinante del 31 dicembre 2012, nel comprensorio di competenza dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona (cfr. art. 15 lett. e del regolamento della legge tributaria, secondo cui il comprensorio dell'Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i comuni del Distretto di Bellinzona e quello del Circolo del Gambarogno).

E. 2.1

Altro discorso vale invece per la sanzione di questo vizio procedurale. La giurisprudenza del Tribunale federale non si è ancora chiaramente espressa sulla sanzione – nullità o annullabilità – di una decisione inficiata dall'incompetenza territoriale dell'autorità che l'ha emessa. In almeno due occasioni, confrontata con una decisione di un'autorità cantonale di

tassazione incompetente per l'imposta federale diretta, l'Alta Corte ha infatti lasciato aperta la questione, negando che in simili casi si debba sempre e comunque concludere per la nullità della decisione viziata (decisione TF n. 2A.241/2006 del 26 ottobre 2006, in: StR 62/2007 p. 127; decisione TF n. 2A.609/1998 del 28 settembre 1999, in: ASA 70 p. 529)

E. 2.2

Del resto, la nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione costituisce un caso eccezionale. Essa va ammessa solo quando il difetto è particolarmente grave ed evidente, senza dimenticare inoltre che il suo accertamento non deve pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (Plüss/Schade/Walther , in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum aargauer Steuergesetz, Vol. 2, 3^a ediz., Berna 2009, n. 51 ad Vorbemerkungen zu §§ 172–200, p. 1665; v. anche Scolari , Diritto amministrativo , Parte generale, 2 a ediz., Cadenazzo 2002, n. 832). All'infuori dell'incompetenza *ratione materiae* o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. Tipico è il caso quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l'importo dovuto a titolo d'imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch , Die direkte Bundessteuer, Vol. III, p. 199).

E. 2.3

La questione, tuttavia, non deve essere approfondita ulteriormente. Come esposto in precedenza, i ricorrenti hanno ribadito, in questa sede, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio di tassazione di Mendrisio, per cui le decisioni impugnate vanno in ogni caso annullate. A destare più di una perplessità è semmai il comportamento del rappresentante dei contribuenti, che in occasione dell'udienza tenutasi negli uffici dell'autorità di tassazione di Bellinzona, come da lui auspicato, avrebbe acconsentito a che le decisioni su reclamo fossero ancora evase dall'Ufficio di tassazione di Mendrisio “per ragioni d'iscrizione iniziale della pratica TUI” (cfr. note manoscritte agli atti dell'incarto fiscale), salvo poi impugnarle dinanzi a questa Camera, eccependo proprio l'incompetenza territoriale dell'autorità. In mancanza di un verbale dell'audizione, questa Camera, come detto, non può far altro che annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona.

E. 3

Il ricorso è conseguentemente accolto. Visto l'esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentati da un avvocato, è riconosciuto l'importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 23 maggio 2013 sono annullate e gli atti inviati al competente Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuove decisioni. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuto l'importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4.

Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____ . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente:

segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.